

IMPOSTE E TASSE

Sanatoria avvisi bonari 2017-2018

Il provvedimento 275852/2021 dell'Agenzia delle Entrate. Allo studio una proroga dei versamenti da cartelle esattoriali (bozza del Decreto Fisco-Lavoro).

Sanzioni su avvisi bonari - Il [provvedimento n. 275852/2021](#) dell'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative per accedere alla cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive sugli avvisi bonari con riferimento agli anni 2017 e 2018. **Entro il 31.12.2021** dovrà essere presentata un'autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti (rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework). Se la proposta di definizione agevolata non è ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il termine del 31.12.2021, l'autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata. **Proroga versamenti da cartelle esattoriali** - La bozza del Decreto Fisco-Lavoro stabilisce le seguenti misure: accorpamento del termine di pagamento delle somme dovute al 30.11.2021 in base alla rottamazione e saldo e stralcio, con riferimento ai pagamenti dovuti per il 2020 e per il 2021; allungamento del termine di pagamento delle somme dovute in base alle cartelle notificate tra il 1.09 e il 31.12.2021, fissato non in 60 giorni ma in 150; riammissione in termini per i soggetti che erano in rateazione al 8.03.2020 e che, in base alla norma precedente, avrebbero dovuto saldare entro il 30.09.2021 tutte le rate sospese; prolungamento della decadenza che avviene con il mancato pagamento di 18 (e non più 10) rate; la riammissione opera in relazione ai versamenti in scadenza sino al 31.10.2021; per le rateazioni non in essere all'8.03.2020, la decadenza si verifica invece al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive. **Tutti gli altri pagamenti** dovuti all'Amministrazione Finanziaria, diversi da quelli previsti per le cartelle esattoriali, non trovano alcuna sospensione o remissione in termini. Non mutano nemmeno i termini ordinari di pagamento che, anche con riferimento alle cartelle notificate dal 1.09.2021, devono essere coordinati con le scadenze previste per il ricorso.